



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 26 del 31/05/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: APPROVAZIONE MODIFICA

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 18:13 nella sala riunioni della Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	VOTO	NOMINATIVO	P	A	VOTO
GIOVANNINI CARLO	P		Favorevole	RIZZI DANIELE	P		Favorevole
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole	FEDEL MIRKO	P		Favorevole
MORELLI PIERO		A G		BERNARDI LORIS		A G	
ANESI GRAZIELLA	P		Favorevole	FONTANA STEFANO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole	VILIOTTI ELISA	P		Favorevole
GENNARI CLAUDIO	P		Favorevole	GIOVANNINI IVAN	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole	FEDEL DAMIANO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole	GRISENTI BRUNO	P		Favorevole
LAZZARO PAOLO	P		Favorevole	MICHELI SIMONE	P		Favorevole

Presenti: 16 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: LAZZARO PAOLO, MICHELI SIMONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Tatiana Lauriola, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Carlo Giovannini, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Atteso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali e composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la disciplina complessiva della TARI, come contenuta nell'art. 1, commi 641-668 e commi 682-702 della richiamata Legge nr. 147/2013;

Viste le modificazioni alle citate disposizioni recate dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014 nr. 16;

Visto in particolare il comma 668, il quale dispone:

“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo nr. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, nr. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2972/2005, come da ultimo modificata con la deliberazione nr. 2249 dd. 15.12.2014, che ha introdotto anche a livello locale un modello tariffario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che presuppone l'attivazione di una tecnologia atta a misurare puntualmente la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné ha adottato da anni un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.P.R. nr. 158/1999, del successivo D.Lgs. nr. 152/2006, e della deliberazione della Giunta provinciale nr. 2972/2005 e ss.mm.;

Ritenuto di mantenere, in funzione del sistema di misurazione puntuale adottato, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti successivamente modificato con le consiliari n. 56 del 29.12.2014, nr 44 dd 29.12.2016, nr. 54 dd 30.11.2017 , nr. 66 del 28.12.2020 nr. 14 del 12.04.2021 e nr 23 del 30.06.2021;

Viste in particolare

la deliberazione del Consiglio Comunale n 66 del 28.12.2020 di approvazione, delle

modifiche al Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, che a seguito delle stesse assume la definizione di “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”;

le deliberazioni del Consiglio Comunale n 14 del 12.04.2021 e n 23 dd 30.06.2021, di approvazione, della modifica al “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” in particolare dell’introduzione della riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria , prima del 55,85% , poi del 87,12% per le attività di cui all'art. 11 del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

Rilevato che, le risorse statali stanziare per il Comune di Baselga di Pinè, attraverso le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali del Decreto-legge 25.05.2021 n. 73, (Decreto Sostegni-bis), che hanno determinato le agevolazioni per l'anno 2021 sopracitate, non sono state interamente utilizzate, e che pertanto possono venire analogamente reimpiegate anche per l'anno 2022 ;

Visto in particolare l'articolo 9bis comma 1 e comma 1bis della L P n 36/1993;

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 di data 16 novembre 2021 con il quale, precisando che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla L.P. 18/2015, prevede che il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'art. 50 c. 1 lett. a) della L.P. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268, è stata condivisa l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale e quindi in caso di proroga da parte dello Stato, la stessa verrà applicata anche per i comuni e le comunità della provincia di Trento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2021 con il quale viene differito al 31.03.2022., ora 31 maggio 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data

Ritenuto quindi opportuno, di introdurre per l'anno 2022 a favore delle utenze non domestiche un intervento riduzione della quota fissa, denominata QF, della tariffa rifiuti ordinaria, al 10% e articolando quindi l'agevolazione nelle categorie, aggiornate da Amambiente SpA, di seguito articolate:

CATEGORIA TARIFFARIA AGEVOLATA	percentuale riduzione sulla quota fissa
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	10%
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	

Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	
Categoria S07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	
Categoria S08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	
Categoria S21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza	
Categoria S23.Bar, Caffè, Pasticcerie	

Visto in particolare l'art. 14 (Agevolazioni) che dispone il riconoscimento di agevolazioni, intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Baselga di Pinè nel pagamento della tariffa rifiuti a utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Confermando l'agevolazione per l'anno tariffario 2022, riconoscibile d'ufficio, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consistente nella riduzione della quota fissa – esclusa la quota spazzamento- della tariffa rifiuti ordinaria per le utenze non domestiche;

Dato atto che tale agevolazione è in grado di contemperare l'esigenza di garantire un idoneo intervento agevolativo e un sostenibile impatto a livello di bilancio comunale;

Precisato ancora che tale agevolazione si configura come sostituzione, del Comune di Baselga di Pinè, nel pagamento della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche e che con l'introduzione della medesima sono fatte salve le agevolazioni già previste dal relativo Regolamento, nonché da disposizioni normative/amministrative intervenute o che dovessero intervenire;

Appurato che l'onere presunto da porre a carico del bilancio comunale, alla luce dei dati attualmente presenti nella banca dati dell'Ente gestore AMAMBIENTE SPA ammonta a complessivi Euro 6.043,00;

Ritenuto, conclusivamente, di inserire le modifiche regolamentari sopra illustrate in un nuovo articolo regolamentare specificatamente dedicato all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3

aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;

Vista la deliberazione consiliare nr. 16 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, acquisito al Protocollo Generale sub N 5576 di data 24.05.2022;

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, stante l'urgente necessità di provvedere agli adempimenti successivi;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed apposti sulla proposta di deliberazione da:

- dott.ssa Tabarelli Michela, Responsabile dell'Ufficio Entrate associato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- rag. Lino Anesi, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli 16, su 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche al "*Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*", come evidenziate nel prospetto di raffronto, allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il testo del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, composto da n. 22 articoli, comprensivo delle modifiche di cui al punto precedente, risulta essere come da allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, come previsto tra l'altro dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) per le motivazioni indicate in premessa;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 o in alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: APPROVAZIONE MODIFICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio Comunale

Carlo Giovannini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)